



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino



Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

Certificato ISO 9001:2008 n. 8627

C.I. n.181

Marcallo con Casone, 7.04.2014

**A TUTTI I DOCENTI  
A TUTTO IL PERSONALE ATA  
LORO SEDI**

**ATTI**

**Oggetto: D.L.101 del 31 agosto 2013 convertito in L.125 del 30 ottobre 2013**

**Nuove disposizioni per assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici**

La circolare USR Lombardia Prot. n.7050 del 4 aprile 2014 con riferimento al D.L.101/2013 (art.4 comma 16 bis) convertito in L.125 in data 30.10.2013, ricorda che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha emanato apposita circolare (n.2/2014) per assicurare una omogenea interpretazione della norma relativa alle **nuove disposizioni in materia di assenze dei dipendenti pubblici e, in particolare, per visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici.**

In sintesi:

- il personale non può più usufruire di giornate di malattia, ma **deve fruire di permessi per documentati motivi personali** (art. 15.2 del CCNL Scuola) o permessi orari (art.16) per poter effettuare visita specialistica, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici.
- In caso di **concomitanza** tra l'espletamento di visite specialistiche ecc... e la situazione di incapacità lavorativa trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia. Il medico redige il certificato di malattia, che viene comunicata alla scuola con le modalità consuete.  
In caso di controllo medico-legale l'eventuale assenza al domicilio, dovrà essere giustificata mediante la produzione alla scuola, da parte del personale, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria, fatta salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa.
- Nel caso di personale che, a causa delle patologie sofferte, debba sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, potrà essere prodotta un'unica certificazione cartacea del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa secondo cicli o un calendario stabilito dal medico.

Considerate la complessità della materia e la necessità di produrre certificazioni adeguate al rispetto delle nuove disposizioni, si invitano le SS.LL. **a prendere attenta visione delle circolari allegate**, rimanendo in ogni caso a disposizione per ogni chiarimento necessario unitamente al DSGA e alle Assistenti Amministrative addette alla gestione del personale.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*dott.ssa Marisa Oldani*

n.2 allegati: USR LO Prot. n 7050

Circ. n.2/2014 Presidenza del Consiglio dei Ministri